



Comune di Macugnaga

Provincia di Verbania

Piazza Municipio 1 – Tel. 0324/65009 – fax 0324/65817 – c.f. e partita I.V.A 00421450032. www.comune.macugnaga.vb.it comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

OGGETTO PROPOSTO	TARI (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2024. ESEC. IMM.
-------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 27/05/2022 di approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in Videoconferenza;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Richiamata altresì la delibera ARERA n.389 del 3 agosto 2023 in merito all'utilizzo dei parametri nel rispetto dei vincoli imposti dal metodo per garantire il miglior equilibrio economico possibile tra i valori del PEF e il contratto in essere con il gestore ConserVCO;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Macugnaga è presente e operante il Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, in qualità di Ente territorialmente competente, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore *delle tariffe e dei rapporti con l'utenza / spazzamento e lavaggio delle strade*, il quale espone un costo complessivo di € 317.543,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di € 317.543,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente, Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, come da Deliberazione consortile n. 13 del 19/04/2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2022;

Visto in particolare l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario per l'annualità 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Macugnaga, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 317.543,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è corrispondente all'importo sopra indicato;

Tenuto conto delle entrate di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 da portare in detrazione della TARI (MIUR e altre eventuali entrate):

	2024	2025
Entrate di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 da portare in detrazione della TaRi	5.106	106

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze come segue:

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE FISSA	147.937,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze domestiche	136.028,07	91,78	91,95
Entrate tariffarie di parte fissa attribuite alle utenze non domestiche	11.908,93	8,22	8,05

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI PARTE VARIABILE	164.501,00	% Calcolata	% Corretta
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze domestiche	123.375,75	61,42	75,00
Entrate tariffarie di parte variabile attribuite alle utenze non domestiche	41.125,25	38,58	25,00

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,96322	0,80910	0,60	92,27623	0,41677	23,07478
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,96322	0,94396	1,40	92,27623	0,41677	53,84115
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,96322	1,04028	1,80	92,27623	0,41677	69,22434
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,96322	1,11734	2,20	92,27623	0,41677	84,60752
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,96322	1,19439	2,90	92,27623	0,41677	111,52810
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,96322	1,25219	3,40	92,27623	0,41677	130,75708

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,56473	0,18071	2,60	0,27680	0,71968
102-Campeggi, distributori carburanti	0,34	0,56473	0,19201	2,80	0,27680	0,77504
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,56473	0,21460	3,11	0,27680	0,86085
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,56473	0,16942	2,50	0,27680	0,69200
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,56473	0,60426	4,40	0,27680	1,21792
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,56473	0,45178	4,00	0,27680	1,10720
107-Case di cura e riposo	0,50	0,56473	0,28237	3,91	0,27680	1,08229
108-Uffici, agenzie	1,00	0,56473	0,56473	8,21	0,27680	2,27253
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,56473	0,31060	4,50	0,27680	1,24560
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,56473	0,49132	7,11	0,27680	1,96805
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,56473	0,60426	8,80	0,27680	2,43584
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,56473	0,40661	5,90	0,27680	1,63312
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,56473	0,51955	7,55	0,27680	2,08984
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,56473	0,24283	3,50	0,27680	0,96880
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,56473	0,31060	4,50	0,27680	1,24560
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	0,56473	1,36665	19,84	0,27680	5,49171
117-Bar, caffè, pasticceria	1,82	0,56473	1,02781	19,84	0,27680	5,49171
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,56473	0,99392	14,43	0,27680	3,99422
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,56473	0,86968	12,59	0,27680	3,48491
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,56473	3,42226	49,72	0,27680	13,76250
121-Discoteche, night club	1,04	0,56473	0,58732	4,28	0,27680	1,18470
122-Rifugi	0,00	0,56473	0,00000	0,00	0,27680	0,00000

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- Prima Rata: 01/09/2024;
- Seconda Rata: 01/12/2024;
- Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/09/2024;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al*

comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Vista, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità sollevate dall'IFEL in relazione alla loro applicazione con la nota del 13 febbraio 2024 – si ritiene che la loro istituzione non incida sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2024, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione, da introdurre in sede regolamentare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati validati dall'Ente territorialmente competente Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola, con Deliberazione Consortile n. 13 del 19/04/2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,96322	0,80910	0,60	92,27623	0,41677	23,07478
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,96322	0,94396	1,40	92,27623	0,41677	53,84115
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,96322	1,04028	1,80	92,27623	0,41677	69,22434
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,96322	1,11734	2,20	92,27623	0,41677	84,60752
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,96322	1,19439	2,90	92,27623	0,41677	111,52810
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,96322	1,25219	3,40	92,27623	0,41677	130,75708

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,56473	0,18071	2,60	0,27680	0,71968
102-Campeggi, distributori carburanti	0,34	0,56473	0,19201	2,80	0,27680	0,77504
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,56473	0,21460	3,11	0,27680	0,86085
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,56473	0,16942	2,50	0,27680	0,69200
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,56473	0,60426	4,40	0,27680	1,21792
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,56473	0,45178	4,00	0,27680	1,10720
107-Case di cura e riposo	0,50	0,56473	0,28237	3,91	0,27680	1,08229
108-Uffici, agenzie	1,00	0,56473	0,56473	8,21	0,27680	2,27253
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,56473	0,31060	4,50	0,27680	1,24560
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,56473	0,49132	7,11	0,27680	1,96805
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,56473	0,60426	8,80	0,27680	2,43584
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,56473	0,40661	5,90	0,27680	1,63312
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,56473	0,51955	7,55	0,27680	2,08984
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,56473	0,24283	3,50	0,27680	0,96880
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,56473	0,31060	4,50	0,27680	1,24560
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,42	0,56473	1,36665	19,84	0,27680	5,49171
117-Bar, caffè, pasticceria	1,82	0,56473	1,02781	19,84	0,27680	5,49171
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,56473	0,99392	14,43	0,27680	3,99422
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,56473	0,86968	12,59	0,27680	3,48491
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,56473	3,42226	49,72	0,27680	13,76250
121-Discoteche, night club	1,04	0,56473	0,58732	4,28	0,27680	1,18470
122-Rifugi	0,00	0,56473	0,00000	0,00	0,27680	0,00000

- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - Prima Rata: 01/09/2024;
 - Seconda Rata: 01/12/2024;

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/09/2024;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, ad esito unanime favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
BONACCI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
Dr. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune,
oggi 27/05/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
fino al 10/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/05/2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni Boggi

27/05/2024